

Edizione di venerdì 18 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta per attività di sanificazione svolta in economia
di EVOLUTION

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Covid-19: nuove regole in ambito transfer price
di Marco Bargagli

CRISI D'IMPRESA

Prelazione del credito ipotecario e frutti civili derivanti da una locazione
di Francesca Dal Porto

IVA

Disciplina Iva dei riaddebiti
di Roberto Curcu

DICHIARAZIONI

Redditi non dichiarabili nel modello 730 e quadri aggiuntivi del modello Redditi PF
di Luca Mambrin

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta per attività di sanificazione svolta in economia di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Scopri le sedi in programmazione >

Quali sono le spese ammissibili al credito d'imposta sanificazione nel caso di attività svolta in economia e quali i relativi oneri documentali?

Il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) riconosce, fra le spese eleggibili, i costi per le attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro *“finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19”*.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Covid-19: nuove regole in ambito transfer price

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >

Allo scopo di **determinare correttamente** le politiche societarie relative ai **di prezzi di trasferimento infragruppo** e la **correlata governance fiscale**, le **imprese ad ampio respiro internazionale** dovranno approntare **nuove strategie** e, simmetricamente, **valutare bene l'impatto** derivante dall'attuale **periodo di crisi** correlato all'**emergenza epidemiologica** derivante dal Covid-19, più comunemente conosciuto come "**Coronavirus**".

A **livello domestico** giova ricordare che l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) contiene le disposizioni in materia di *transfer price* prevedendo che: *"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".*

In particolare, per individuare il **valore corretto da applicare nelle transazioni economiche e commerciali** avvenute tra **imprese appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale**, occorre fare riferimento al noto **"principio di libera concorrenza"**, illustrato dall'**articolo 9 del modello Ocse di convenzione** (c.d. *arm's length principle*), in base al quale il **prezzo stabilito** nelle transazioni commerciali intercorse tra **imprese associate** deve corrispondere al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra **imprese indipendenti** per **transazioni identiche o similari** sul libero mercato.

Quindi, per la ricerca delle **"imprese comparabili"** operanti in un **determinato mercato di riferimento** (necessaria per **confrontare la politica di transfer pricing** adottata dal **singolo Gruppo multinazionale**, rispetto a quella seguita da **soggetti terzi indipendenti**), gli operatori all'uopo interessati dovranno effettuare una capillare **"analisi di comparabilità"**, con il **precipuo scopo** di allinearsi al citato **principio di libera concorrenza**.

In merito occorre ricordare che la **comparazione è da giudicare affidabile** solo qualora **funzioni, rischi e assets impiegati dai terzi indipendenti** siano **simili a quelli impiegati dalle entità coinvolte nella transazione in verifica** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III – parte V – capitolo 11 “*Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievi internazionale*”, pag. 370).

Nel **rinnovato contesto economico di riferimento**, pesantemente influenzato dal Covid-19, una **particolare attenzione** dovrà essere adottata nel redigere il c.d. “**set documentale**” sui prezzi di trasferimento, in quanto i **singoli mercati di riferimento italiani e esteri** potrebbero aver **subito forti contrazioni negative**, determinando un **pesante impatto** sui risultati economici delle imprese internazionali e conseguentemente anche una **rivalutazione dei principali indicatori di performance** (es. **Ros, Rotc, Roe etc.**).

I **potenziali profili di regressione macroeconomica**, con un **evidente impatto sulle politiche correlate alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo**, sono stati affrontati anche dalla comunità internazionale, come indicato dall’Ocse nel documento denominato [“Coronavirus: The world economy at risk”](#), diramato in **data 02.03.2020**.

Ciò significa che le imprese multinazionali che **scambiano beni e/o servizi oltrefrontiera**, dovranno **rivedere** sia la **catena di distribuzione (c.d. supply chain)** che il **proprio modello di business**, considerando anche l’attuale contesto derivante dalla **contingente emergenza sanitaria**.

Sullo specifico punto occorrerà quindi anche rivalutare il **set documentale** predisposto dal contribuente per **supportare la politica aziendale sui prezzi di trasferimento infragruppo**, introdotto nel nostro ordinamento dall’[articolo 26 D.L. 78/2010](#).

In merito, si ricorda che, in data **29 settembre 2010**, l’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, ha emanato il **provvedimento n. 2010/137654** che illustra le **modalità pratiche di redazione della documentazione in tema di transfer pricing**, da predisporre per il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Conformemente alle disposizioni previste **dall’articolo 3, comma 2, D.M. 14.05.2018** dovranno essere **adeguatamente delineati gli impatti del Coronavirus** sulle **politiche di transfer pricing infragruppo**, concretamente analizzati sulla base delle seguenti direttive:

1. **termini contrattuali delle operazioni;**
2. **funzioni svolte** da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei **beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti**, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia **generazione del valore all’interno del gruppo multinazionale** cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l’operazione e le **consuetudini del settore**;

3. **caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;**
4. **circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;**
5. **strategie aziendali perseguiti dalle parti.**

Dovrà, infine, anche essere **analizzata la perdita di esercizio conseguita dalle singole imprese**, eventualmente derivante dalla **contrazione delle vendite e del volume d'affari** determinata **dall'emergenza epidemiologica**.

Sul punto, si ricorda che le **linee guida Ocse (par. 1.129)**, nella **versione luglio 2017**, prevedono che, qualora un'impresa associata **realizzi costantemente perdite**, mentre il gruppo multinazionale nel suo complesso risulta in attivo, **bisogna esaminare con particolare attenzione la questione dei prezzi di trasferimento**.

Ovviamente le **imprese associate**, come le **imprese indipendenti**, potranno **sostenere perdite effettive** dovute ad elevati costi di avviamento, **condizioni economiche sfavorevoli**, inefficienze o **altri validi motivi commerciali**.

In definitiva, non sempre la politica sui **prezzi di trasferimento** è riconducibile a **fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva**, ma può invece ricondursi a **particolari emergenze e a cause di forza maggiore** derivanti da **situazioni particolarmente negative dal punto di vista economico**.

CRISI D'IMPRESA

Prelazione del credito ipotecario e frutti civili derivanti da una locazione

di Francesca Dal Porto

OneDay Master

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Una problematica di grande interesse è rappresentata dalla **destinazione che i frutti civili**, derivanti da un **contratto di locazione** e percepiti nell'ambito di una procedura concorsuale, devono avere nell'elaborazione dei **progetti di riparto**.

In particolare, la questione presenta **profili di criticità** nelle proposte di **concordato preventivo omologate**, in cui non ci sia chiarezza in merito alla **destinazione delle somme** rappresentate da canoni incassati o nel caso in cui gli **importi effettivamente percepiti siano superiori rispetto a quelli previsti nel piano**.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui in un **concordato preventivo con cessione dei beni**, nella massa concordataria, sia presente un **compendio immobiliare destinato alla liquidazione** ma **concesso in locazione** già prima della presentazione della **domanda introduttiva**.

In questo caso, la **società in concordato** percepisce dei canoni di locazione di cui si deve tenere conto nella proposta e che contribuiranno ad aumentare la **massa attiva disponibile** e quindi le risorse finanziarie della procedura.

Nella proposta, sarà formulata una **stima della durata della locazione**, anche tenendo conto dei **presumibili tempi di realizzo del compendio** e, di conseguenza, saranno **stimati i flussi di reddito** che potranno derivare da tale locazione.

Nel caso in cui, però, la **durata della locazione vada oltre quanto preventivato** perché, ad esempio, **l'immobile è stato venduto in termini ben più lunghi del previsto** (come spesso accade) e di conseguenza si sia protratta la **durata del contratto di locazione**, può accadere che la **procedura**, ormai omologata, si trovi a disporre di **somme percepite a titolo di canoni di locazione più elevate rispetto a quelle stimate** e per la cui destinazione niente è stato previsto nel piano.

Ci si chiede come le stesse dovranno essere destinate dal **liquidatore giudiziale**, nominato in sede di omologazione.

La questione non è così infrequente nella prassi, soprattutto se si considera che la vendita di molti immobili nelle procedure **è sempre più difficoltosa** e che i tempi tendono a dilatarsi in misura sempre più significativa rispetto alle originarie ipotesi.

D'altro canto, è altrettanto frequente che gli **immobili** facenti parte delle masse concordatarie siano **concessi in locazione** e posti a reddito ancor prima della presentazione della domanda di concordato.

La questione diventa di particolare interesse se si ipotizza la presenza di **creditori ipotecari**, ossia di creditori a garanzia del cui credito sia stata iscritta una **ipoteca** (ex [articolo 2808 e ss. cod. civ.](#)) su immobili facenti parte della **massa concordataria e destinati alla liquidazione**.

In particolare, deve trattarsi di **creditori ipotecari rimasti parzialmente insoddisfatti dal realizzo del compendio immobiliare perché, ad esempio, lo stesso è stato venduto ad un prezzo inferiore rispetto alle stime di partenza**.

È pacifico che, **nel diverso caso di totale soddisfazione dei creditori ipotecari**, ogni dubbio sarebbe fugato perché gli stessi **non avrebbero più nulla da avere** e quindi non potrebbero nemmeno accampare pretese sulla massa attiva derivante dalla percezione dei canoni di locazione.

In presenza dunque di **creditori ipotecari rimasti insoddisfatti**, ci si chiede se i frutti civili, percepiti dalla procedura e relativi al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile su cui è stata iscritta ipoteca, debbano essere **distribuiti**, in sede di ripartizione, **in favore degli stessi creditori ipotecari** per la parte di credito residuo o se debbano invece essere **destinati in favore di altri creditori**.

Laddove nel ricorso nulla si dica circa la destinazione di tali flussi di reddito o per mera omissione o perché i canoni percepiti sono di entità più rilevante del previsto, occorre effettuare una serie di valutazioni circa **l'estensibilità del diritto di prelazione proprio del privilegio ipotecario ai frutti maturati**.

Sono due gli argomenti che paiono **dirimenti** e che vanno nella direzione di ritenere che, anche nel concordato preventivo, **i frutti civili maturati a seguito della locazione degli immobili su cui gravano le ipoteche spettino ai creditori ipotecari**.

Il primo deriva da una interpretazione della **sentenza della Cassazione n. 11025 del 09.05.2013**, pronunciata in ambito **fallimentare**, secondo cui **"l'estensione della prelazione ipotecaria ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato costituisce un principio operante nell'ambito dell'esecuzione individuale ed applicabile anche all'esecuzione concorsuale in mancanza di una previsione contraria od incompatibile"**.

Sulla base di tale pronuncia, di fatto, **non è quindi in virtù dell'articolo 54 L.F.** che si determina detta estensione in ambito fallimentare ma, semmai, a causa della **mancanza di una norma specifica contraria a quella che opera nell'esecuzione individuale e che prevede l'estensione della prelazione ipotecaria ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato** (derivante dal combinato disposto dagli [articoli 2808, 2811, 2812 cod. civ., 509, 558, 559 e 594 cod. proc. civ.](#)).

Sebbene la pronuncia citata sia propria dell'ambito fallimentare, **anche in materia di concordato preventivo non esiste una norma specifica contraria a quella che opera nell'esecuzione individuale** e che prevede l'estensione della prelazione ipotecaria ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato.

Di conseguenza, il principio può essere fatto valere anche per l'**ambito concordatario**.

Il secondo argomento trova invece origine dalla lettura del ricorso.

Nel caso in cui, nella **proposta introduttiva si dica che i creditori privilegiati saranno pagati integralmente nei tempi strettamente necessari alla liquidazione dell'attivo occorrente**, si ritiene che **non si possa derogare a tale principio** andando ad alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Di conseguenza, per la **distribuzione delle risorse rivenienti dai canoni di locazione di immobili sottoposti a ipoteca** (incassati nella fase intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione, così come nella fase esecutiva) si ritiene necessario **rispettare la prelazione del creditore ipotecario**, prima di andare a soddisfare, ad esempio, i creditori chirografari.

Ciò in quanto l'estensione della prelazione deriva dalla stessa natura del concordato, condivisa con il fallimento e con l'esecuzione individuale, di **mezzo di attuazione della garanzia patrimoniale**: il creditore ipotecario **non potrebbe incassare meno di ciò che gli spetterebbe nell'attuazione della garanzia patrimoniale** in forza della **prelazione**, ivi compresi i **canoni di locazione maturati**.

IVA

Disciplina Iva dei riaddebiti

di Roberto Curcu



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

Con **due risposte ad interpello** riguardanti la fiscalità dei **voucher**, l'Agenzia delle Entrate ha dato delle indicazioni sulla **disciplina Iva dei contratti di mandato**, con particolare riferimento al caso di **riaddebiti di servizi in esenzione (ad esempio servizi medici)**.

I cosiddetti “**riaddebiti**” sono il frutto di un **contratto di mandato**, con il quale una parte (mandatario) si è impegnata a compiere atti giuridici per conto di un’altra parte (mandante). Al mandatario può essere conferita anche la **rappresentanza del mandante**, ed in tale caso gli atti che compie riverberano i propri effetti giuridici **direttamente nei confronti del mandante**.

Quando **non c’è la rappresentanza**, il mandato comporta che il mandatario si trova ad acquistare e vendere lo stesso bene o lo stesso servizio.

La norma comunitaria, molto più chiara del relativo recepimento nazionale, prevede infatti che **“qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.”**

Sulla base di tale assunto, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che **“il trattamento agli effetti dell'Iva delle prestazioni di servizi ricevute (da un soggetto terzo) dal mandatario e di quelle effettuate dal mandatario nei confronti del proprio mandante, che configurano agli effetti dell'imposta due distinte operazioni entrambe rilevanti ai fini dell'imposta, sarà identico (imponibilità, esenzione, esclusione) in ragione della stessa natura delle prestazioni”**.

Tale affermazione potrebbe portare a pensare che in ogni caso il regime fiscale del riaddebito effettuato dal mandatario, sia identico a quello del servizio che gli è stato fatturato; in particolare, nelle [risposte alle istanze di interpello n. 10/2020 e n. 338/2020](#) l'Agenzia delle Entrate si è occupata anche di **riaddebiti di servizi in esenzione** effettuati dai mandatari senza rappresentanza, lasciando intendere che gli stessi devono essere sempre assoggettati al **regime di esenzione**.

I chiarimenti sono giunti da quesiti aventi ad oggetto l'emissione di **voucher monouso**, attraverso i quali la società che li emette **riceve i servizi dai soggetti convenzionati**, per poi **"vendere" il voucher che dà diritto ad usufruire di detti servizi**; con l'emissione di voucher monouso, infatti, la situazione di chi li emette è quella del mandatario senza rappresentanza, che quindi acquista e rivende il servizio inglobato nel voucher.

I quesiti avevano ad oggetto la rilevanza di tali riaddebiti nel calcolo del pro-rata del soggetto che cede questi voucher, posto che, evidentemente, se dovessero rilevare, ci si troverebbe nella anomala situazione per la quale un **soggetto che emette voucher** le cui operazioni sottostanti sono soggette ad Iva avrebbe un diritto alla detrazione maggiore del soggetto che emette voucher le cui operazioni sottostanti sono **esenti Iva**.

La anomalia è stata percepita con la [risposta ad interpello n. 10/2020](#) (per la quale tale esenzione non va ad incidere sul pro-rata), ma non evidentemente dal redattore della [risposta n. 338/2020](#), il quale è giunto a risposta esattamente contraria.

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, prima di capire se il riaddebito in esenzione del servizio incorporato nel voucher concorra o meno a formare il pro-rata, **sarebbe necessario capire cosa ne pensa l'Agenzia delle Entrate, riguardo al fatto che un servizio ricevuto con il titolo di esenzione vada per forza addebitato in esenzione Iva**.

A tale riguardo, si deve segnalare che con [risposta ad interpello n. 132/2020](#) la stessa Agenzia ha chiarito che il riaddebito, con **mark-up**, di un **servizio sanitario, ricade nel regime di esenzione**.

Premesso che dalla risposta non si capisce se chi fa il riaddebito può definirsi un **esercente la professione sanitaria**, le argomentazioni alla base della risposta sono contrarie ad un orientamento manifestato dalla **Corte di Giustizia Europea** con la **sentenza C-224/11**.

In tale sentenza la Corte ha statuito che, nei casi di **mandati senza rappresentanza**, l'omologazione della prestazione ricevuta dal mandatario, e quella riaddebitata dal mandante, è in linea di principio applicabile anche nel caso di operazioni esenti; tuttavia, la Corte rileva che **tale ragionamento è applicabile solamente quando viene riaddebitato l'esatto costo sostenuto, e non nel caso in cui venga applicato un mark-up**.

Il fatto che alcune **prestazioni di servizi esenti, ricevute dal mandatario, possano essere riaddebitate sempre con il titolo di esenzione**, è un orientamento che **non sembra inoltre conforme alle discussioni che stanno emergendo in sede comunitaria**.

Infatti, nel **working paper n. 983 del 13.11.2019**, la **Commissione Europea** ha aperto una discussione riguardante l'interpretazione di alcuni Stati membri, secondo cui **il trasferimento di un voucher monouso che incorpora una prestazione di servizi esente**, deve essere in automatico **assoggettato a regime di esenzione**.

Sul punto, la Commissione Europea, ricordando che la **situazione di chi cede voucher monouso è analoga a quella di chi opera come mandatario senza rappresentanza**, e ricordando altresì l'omologazione tra le prestazioni ricevute e quelle rese dal mandato, evidenzia che tale omologazione non può superare il fatto che **alcune prestazioni di servizi possono essere assoggettate al regime di esenzione solo se il soggetto che le pone in essere ha determinati requisiti soggettivi**.

A tale riguardo, riporta il caso del dentista che fattura in esenzione l'emissione di un voucher monouso alla società di *welfare*, la quale non può fatturare la cessione del voucher monouso al proprio cliente con lo stesso regime, posto che **il regime di esenzione è limitato alle prestazioni rese nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie**.

Nel **working paper n. 993 del febbraio 2020**, peraltro, sono riemerse le **differenze di vedute tra la Commissione Europea ed alcuni Stati membri**.

DICHIARAZIONI

Redditi non dichiarabili nel modello 730 e quadri aggiuntivi del modello Redditi PF

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, quest'anno la dichiarazione dei **redditi 730/2020** può essere presentata nei termini **entro il 30 settembre dai contribuenti che hanno i requisiti** per poter utilizzare tale modello.

È necessario infatti che il soggetto interessato abbia percepito nel 2019 **tipologie reddituali** che possono essere dichiarate nel modello 730 ovvero:

- **redditi di lavoro dipendente** e **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente;
- **redditi dei terreni e dei fabbricati**;
- **redditi di capitale**;
- **redditi di lavoro autonomo** per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **redditi diversi** (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- **alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata**, indicati nella sezione II del quadro D;
- **indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi**, erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Vi sono, poi, determinate tipologie di redditi che devono essere necessariamente dichiarate esclusivamente con il **Modello Redditi PF** ma che, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, **non precludono la presentazione del modello 730**.

Si tratta, ad esempio, dei **redditi soggetti a tassazione separata**, di **plusvalenze** o di **minusvalenze** o dei casi di obbligo di dichiarazione dei soggetti che detengono **investimenti o attività all'estero**.

In tali ipotesi è possibile comunque **presentare il modello 730**, trasmettendo poi specifici

quadri del modello Redditi 2020 PF, con le modalità ed i termini previsti per tale modello.

In particolare, i contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2020 dovranno, inoltre, presentare:

- il **quadro RM** del **modello redditi PF 2020** se nel corso del 2019 hanno percepito:
 1. **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;
 2. **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal **Lgs. 239/1996**;
 3. **indennità di fine rapporto**, erogate da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 4. **proventi derivanti da depositi a garanzia** per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 5. **redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto** assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il **quadro RM** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla **rivalutazione del valore dei terreni** operata nel corso del 2019.

I contribuenti che **hanno presentato il modello 730** e che devono presentare anche il **quadro RM** del modello Redditi PF non possono tuttavia usufruire **dell'opzione per la tassazione ordinaria** prevista per alcuni dei redditi da indicare nel quadro RM.

Inoltre, novità di quest'anno, nel caso in cui i **docenti titolari di cattedre** nelle scuole di ogni ordine e grado, abbiano percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e intendano fruire della **tassazione sostitutiva** dovranno presentare anche il quadro RM del modello Redditi PF 2020, mentre nel caso in cui optino per la **tassazione ordinaria** dovranno indicare i compensi percepiti nel quadro D, al rigo D5 del modello 730/2020, senza ulteriori quadri aggiuntivi.

- il **quadro RT** del **modello redditi PF 2020** se nel corso del 2019 hanno:
 1. realizzato **plusvalenze** derivanti da **partecipazioni qualificate e non qualificate**, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli **non sono negoziati in mercati regolamentati** e altri redditi diversi di natura finanziaria, **qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito**;
 2. realizzato solo **minusvalenze** derivanti da **partecipazioni qualificate e/o non qualificate** e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il **quadro RT** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla **rivalutazione del**

valore delle partecipazioni operata nel 2019.

- il **quadro RW** del **modello redditi PF 2020** se nel corso del 2019:
 1. hanno detenuto **investimenti all'estero** o attività estere di natura finanziaria;
 2. risultano **proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero** o possiedono attività all'estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie o Ivafe).

Sebbene i contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra descritte possano optare per la presentazione integrale del Modello Redditi PF, nel caso in cui abbiano presentato il Modello 730, dovranno presentare i **quadri RM, RT e RW** unitamente al **frontespizio del modello Redditi PF 2020, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso.**